

Abstract. *Il destinatario di comunicazioni indesiderate può, ai sensi della Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, recepita nell'ordinamento italiano con d.lg. n. 70/03, e della Direttiva 2002/58/CE, rivolgersi al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni ingiusti derivati da condotte integranti spam. Sebbene lo spamming sia, in astratto, idoneo a ledere diritti costituzionalmente protetti, occorre che sia offerta in giudizio rigorosa prova del pregiudizio subito e che questo si sia spinto oltre una soglia minima. Non sono, infatti, risarcibili i danni futili o irrisori né quelli che, pur essendo oggettivamente seri, sono connotati da pregiudizi che secondo la coscienza sociale sono insignificanti o irrilevanti per il livello raggiunto. Il risarcimento del danno potrà essere dunque riconosciuto solo in seguito ad una valutazione caso per caso, che utilizzi il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno per attuare un bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza.*

* * * * *

TRIBUNALE DI PERUGIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PERUGIA - Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa I.M., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (...) del Ruolo Generale dell'anno 2011, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.14, vertente tra:

R.B., nato a (...) il (...), C.F. (...), residente in (...), via (...) n. (...), ivi elettivamente domiciliato in via (...), presso lo studio dell'avv. S.A., che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;

Attore

Contro

Circolo Culturale W.R.D.F., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (...), via (...) n. (...);

Convenuto contumace

Avente ad oggetto: risarcimento danno.

Conclusioni: per l'attore: come da atto introduttivo e memoria *ex art.* 183 co. 6 n. 1 c.p.c.

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato R.B. ha evocato in giudizio il Circolo Culturale W.R.D.F. per ottenerne, previo accertamento della illegittimità del trattamento da parte di questi dei propri dati personali, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non derivati dall'interferenza nella propria sfera privata dovuta all'invio illegittimo e non autorizzato di email, ed il conseguente ordine di blocco dei dati personali.

L'attore ha a tal fine esposto: di avere ricevuto per diversi mesi, al proprio indirizzo di posta elettronica, email provenienti dalla newsletter del detto Circolo, pur senza averne mai fatto richiesta e senza avere mai rilasciato preventiva autorizzazione al trattamento dei propri dati; che ad una richiesta di spiegazioni, avanzata a mezzo del proprio legale, la società convenuta aveva risposto di avere contattato l'attore, dichiaratosi sul web creatore di siti internet, perché in cerca di tale figura professionale, e di avere reperito proprio nel web i suoi dati personali.

L'attore ha dedotto la contrarietà del comportamento tenuto dalla convenuta ai principi posti dal Codice del Consumo in tema di pratiche commerciali scorrette e la violazione delle norme poste dal Codice della *Privacy*, stante il difetto di consenso preventivo ed informato al trattamento dei propri dati personali. Ha aggiunto che lo *spamming* posto in essere a proprio danno dalla convenuta gli aveva causato danni patrimoniali - consistiti nel pagamento del costo telefonico della connessione ad internet, nell'intasamento di tutte le funzioni internet, nella perdita di tempo derivata dalla lettura ed eliminazione dei messaggi indesiderati - e non patrimoniali, consistiti nella intrusione non autorizzata nella propria sfera di riservatezza e nella lesione di diritti costituzionalmente garantiti, quali la tutela all'immagine, alla riservatezza ed all'identità personale, quantificabili in Euro 3.000,00 oltre interessi.

La parte convenuta, ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di costituirsi, sì che all'udienza del 15.06.11 ne veniva dichiarata la contumacia.

In difetto di richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 12.11.14, trattenuta in decisione, previa concessione del termine di rito per il deposito di comparsa conclusionale.

La domanda attorea - tesa ad ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni da cd. *spamming* - non è meritevole di accoglimento.

Come ormai noto, con l'espressione "danno da *spamming*" si intende il danno derivante da comunicazioni elettroniche a carattere commerciale non sollecitate; tale definizione trova puntuale

disciplina a livello comunitario nella Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, recepita con d. lgs. 70/03 e nella Direttiva 2002/58/CE, relativa alle comunicazioni elettroniche nella sfera privata.

Principio più volte affermato dal Garante per la protezione dei dati personali è quello a tenore del quale il destinatario di comunicazioni indesiderate possa rivolgersi al giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni ingiusti derivati da condotte integranti *spam*.

Ma, sebbene il danno da spamming sia certamente, in astratto, rientrante nel novero di quelli suscettibili di tutela risarcitoria, occorre pur sempre che ne sia offerta in giudizio rigorosa prova, in coerenza con il generalissimo principio posto dall'art. 2697 c.c., secondo cui chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda.

Venendo in rilievo nel caso di specie un danno di tipo aquiliano rientrante nell'ambito dell'art. 2043 c.c., occorre fornire in giudizio prova del pregiudizio causato dallo spamming e del nesso di causalità tra l'azione dolosa o colposa ed il danno.

Nel nostro caso difetta macroscopicamente detta prova.

Ed invero. Quanto al danno patrimoniale, l'attore si è limitato a richiamare gli ipotetici riscontri patrimoniali genericamente connessi al fenomeno dello *spamming*.

Sul punto è appena il caso di precisare che, potendo atteggiarsi il danno patrimoniale *sub specie* di danno emergente o lucro cessante, occorre offrire in giudizio specifica deduzione e prova di un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile ma che appaia invece connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità, anche eventualmente ricorrendo al criterio dell'*id quod plerumque accidit* o comunque provare la propria ridotta capacità reddituale, che deve porsi in termini di incidenza sulle proprie possibilità di guadagno futuro.

Si palesa invece del tutto insufficiente al fine auspicato dall'attore, in difetto di più specifiche deduzioni, il generico richiamo a costi di connessione, a non comprovati fenomeni di intasamento delle funzioni internet, a dispendi di tempo e denaro.

Per quanto attiene al diverso profilo del danno non patrimoniale, deve osservarsi quanto segue. I noti arresti della giurisprudenza di legittimità del 2009, nel ribadire una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., già frutto del *revirement* del 2003 (il danno non patrimoniale può essere ristorato solo in presenza di una fattispecie tipica o della lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione), hanno precisato, come noto, che non esiste un'autonoma categoria di danno ed. esistenziale, rivestendo tale espressione carattere meramente descrittivo (cfr. Cass.

Sezioni Unite 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975). Il danno non patrimoniale costituisce piuttosto categoria unitaria, non suscettibile di divisione in diverse sottocategorie variamente etichettate. Ciò che rileva ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, unicamente considerato, è che esso si sia concretizzato nella lesione di specifici valori della persona integranti diritti costituzionalmente tutelati e, dunque, inviolabili.

La Suprema Corte sottolinea, inoltre, nelle menzionate sentenze, la necessità di evitare l'attivazione delle regole che presiedono al regime della responsabilità civile nei casi in cui vengano in gioco ripercussioni negative di portata minimale, finendo per dilatare in maniera impropria il concetto di ingiustizia del danno; la Corte si riferisce espressamente al danno esistenziale cui era dato spazio dai giudici di pace in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone, evidenziando che in tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito dell'ingiustizia.

Infatti, palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità.

Ed allora, non è dubbio che le pronunce di quei giudici di pace che troppo facilmente, in più di un caso, hanno riconosciuto la risarcibilità dei danni da spamming ravvisando pregiudizi esistenziali non rigorosamente dimostrati e comunque non incidenti su beni muniti di tutela costituzionale, lungi dal costituire un precedente da emulare, costituiscono distorta applicazione dei principi che presiedono alla responsabilità civile.

Non sono, invero, risarcibili, si legge nelle sentenze richiamate, i danni futili o irrisori né quelli che, pur essendo oggettivamente seri, sono connotati da danni che secondo la coscienza sociale sono insignificanti o irrilevanti per il livello raggiunto.

Dunque, non è sufficiente ad ottenere tutela risarcitoria che il diritto sia meritevole di tutela in astratto, ma è altresì necessario che esso sia inciso oltre una soglia minima e che dia origine ad un pregiudizio serio.

Occorre procedere una valutazione caso per caso che utilizzi il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attuando un bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno è dovuto ove sia superato il livello di tollerabilità e sempre che il pregiudizio non sia futile.

Per altro il danno non patrimoniale non è danno in *re ipsa* ma, costituendo danno-conseguenza, va sempre specificamente allegato e provato.

Nel nostro caso, l'attore ha prodotto in atti copia di circa una quindicina di email ricevute da indirizzi riconducibili all'associazione convenuta ed ha solo genericamente dedotto che i detti messaggi di posta elettronica avrebbero causato danni a beni costituzionalmente rilevanti, quali l'immagine, l'identità personale, la riservatezza, ma non ha mai dedotto, né tanto meno provato, in cosa si sarebbero concretizzate le dette lesioni e quale sarebbe stato in concreto il pregiudizio derivato ai beni richiamati.

Né, francamente, il tempo occorrente per "cancellare" i messaggi di posta elettronica in questione assurge a pregiudizio serio, idoneo a provocare altro che non sia un mero fastidio.

Al rigetto della domanda, cui si giunge alla luce di tutto quanto detto, segue, stante la contumacia della parte convenuta, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite sostenute dall'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da R.B., con atto di citazione notificato il 1.03.11, nei confronti del Circolo Culturale W.R.D.F., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda attorea.
- 2) Dichiarà irripetibili le spese di lite sostenute dall'attore.

Così deciso in Perugia, l'11 febbraio 2015.

Il Giudice